

Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

**STUDIO**  
**GIANSALVO**  
Analisi e soluzioni criticita' aziendali

Lanciano, 29/07/13

Egr. Dott.

Oggetto: Osservazioni alla bozza di CTU sulla CAUSA R.G. – SIGG. –  
BANCA .

Faccio riferimento all'Oggetto per significarLe quanto segue:

Preventivamente è necessario precisare che:

- a) gli attori hanno presentato istanza ex. art. 92 Disp. Att. c.p.c. con la quale richiedevano di:
  - convocare urgentemente le parti, CTU e CTP e differire l'udienza del 22.11.2013;
  - dichiarare nulla la CTU e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
- b) che il giudice con provvedimento del 19.07.2013 rigettava l'istanza e la richiesta di differimento di udienza, ritenendo che ogni questione critica verrà esaminata alla predetta udienza;
- c) che il giudice in data 19.07.2013 emetteva provvedimento con il quale, considerate le critiche sulle modalità operative del CTU rappresentate dagli attori, si riservava sulla liquidazione dell'onorario del perito successivamente alla valutazione dei profili critici della CTU.

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)



Dopo le necessarie premesse, alla bozza di CTU si devono effettuare le seguenti note critiche:

- 1) In primo luogo si rileva il CTU, per svolgere la CTU in oggetto, ha utilizzato documenti prodotti fuori termine e senza l'accordo delle parti.

Ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il potere del CTU di esaminare con il consenso delle parti documenti non prodotti in causa è limitato all'ipotesi della consulenza contabile, previo consenso di tutte. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195 cpc. Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può pertanto tenere conto di documenti irrualmente prodotti in causa, soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare, è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cpc.

I signori \_\_\_\_\_ non hanno fornito alcuna autorizzazione e/o consenso ex. art. 198 co. 2 cpc, all'uso della documentazione inviataLe tardivamente dalla Banca \_\_\_\_\_ come da comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 11.06.2013 ed anticipata via fax al consulente incaricato.

Il CTU non avrebbe potuto perciò estendere la propria attività fino alla ricerca e all'esame di documenti non acquisiti al processo, stante la mancata autorizzazione delle parti, **poiché la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire a carenze probatorie, ma semplicemente un mezzo teso a determinare l'effettivo dare-avere tra le parti e l'esatto ammontare dei crediti rispettivi.**

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Il Giudice legittimamente autorizzando la proroga richiesta dal CTU di ulteriore 30 giorni, ha *de relato* autorizzato l'acquisizione di documentazione fuori dai termini processuali consentiti dal codice di rito.

Nel processo civile i documenti possono essere prodotti dalle parti in vari modi:

- con atto di citazione, al momento della costituzione (art. 163, comma 2, n. 5, c.p.c.);
- con la comparsa di risposta, al momento della costituzione (art. 167 c.p.c.);
- con le eventuali memorie, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- mediante deposito in cancelleria e comunicazione alle altre parti dell'elenco dei documenti depositati, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- mediante ottemperanza ad un'ordinanza di esibizione (art. 210 c.p.c.), entro il termine fissato nell'ordinanza.

Il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti nelle forme sopra descritte,

e cioè validamente acquisiti nel materiale probatorio. **Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori di questi canali tipici non possono essere utilizzati dal giudice, e quindi neanche dal CTU.**

Deve perciò ritenersi non corretta l'eventualità che il CTU accetti, esamini e ponga a fondamento della relazione documentazione che l'avvocato, o talora la stessa parte sostanziale del processo, abbia consegnato direttamente al CTU *brevi manu*, al momento stesso delle indagini peritali, in quanto tale possibilità è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

CTU. La possibilità di utilizzazione di ulteriore documentazione contabile è però, subordinata al **consenso unanime delle parti** “*in mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa*”. Proprio con riferimento alla acquisizione di documentazione da parte del CTU, **nel dichiarare la nullità della relazione di CTU**, è stato stabilito che “il materiale sul quale il CTU può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione. Non è infatti ammissibile che una prova, inutilizzabile dal giudice, potesse essere utilizzata dal CTU, per raggiungere conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza, con la conseguenza che, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il giudice, è del pari inutilizzabile per il CTU!!!!

Questa prassi è **scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale**.

In particolare, tale prassi è formalmente scorretta perché:

- a) **l’art. 87 disp. att. c.p.c.** non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali;
- b) **l’art. 194 c.p.c.** consente al CTU, ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, ma non di raccogliere da esse prove documentali;
- c) nel rito civile è previsto un rigido **sbarramento per le deduzioni istruttorie**, superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale (art. 184, vecchio testo, c.p.c.). E poiché i termini per la produzione dei mezzi di prova, sono espressamente qualificati perentori, ne discende che:
  1. la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;
  2. la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti.

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

Dal punto di vista **sostanziale** tale prassi è di fatto scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al CTU e sul punto è stato affermato che il CTU non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio, e che, se il CTU esamina documenti irritalmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione.

- 2) In merito al calcolo del TEG si rileva che lo stesso va effettuato secondo i criteri di cui all'art. 1 della Legge N° 108/96 che ha modificato il quarto comma dell'art. 644 C. P. sancendo lapidariamente *"che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Il CTU ha utilizzato la formula della Banca d'Italia aumentando il tasso soglia con la CMS soglia.

**Tra gli oneri rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi**

**di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, essendo il corrispettivo per l'onere, a cui la Banca si sottopone, per procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.**

**Tale interpretazione è stata seguita nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, n. 262/10 in cui il collegio ritiene "chiaro il tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate**

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)



all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indebitamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

...Tale interpretazione risulta avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare l'art. 2 bis del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2."

La formula di calcolo del TEG da utilizzare, quindi, è la seguente:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{COMPETENZE} * 365 / \text{NUMERI}$$

Dove alla voce COMPETENZE occorre inserire gli Interessi, le CMS e le SPESE funzionali alla concessione del credito.

Non è corretto determinare il TEG secondo la formula utilizzata dalla Banca d'Italia, applicando la formula espressa fino al secondo trimestre 2009:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{Interessi} * 365 / \text{Numeri} + (\text{Spese}/\text{Accordato})$$

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

E dopo il secondo trimestre 2009, in vigore dal primo trimestre 2010:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{Interessi} * 365 / \text{Numeri} + ((\text{CMS} + \text{Spese}) / \text{Accordato})$$

**Su tale punto è di rilievo la sentenza di cassazione, II sezione penale, n. 4669 del 19/12/11 che, confermando, come la precedente sentenza 262/10, l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG, stabilisce che:**

- a) **le circolari della Banca d'Italia non hanno nessun valore ai fini della interpretazione della legge sull'usura;**
- b) **la modifica della normativa secondaria avvenuta con DL n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva, vale a dire che l'innalzamento delle soglie penali dell'usura valgono solo da maggio 2011 e non possono essere applicate retroattivamente.**

Si rileva che la formula applicata dalla Banca d'Italia, che include la CMS tra gli oneri potrebbe essere corretta se la CMS avesse ancora la funzione espressa nella Tecnica Bancaria, dove viene definita come la remunerazione accordata alle banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente. Secondo tale accezione nel caso di utilizzo parziale del fido, dovrebbe essere previsto l'interesse corrispettivo per la sola parte utilizzata e la CMS per la residua somma tenuta a disposizione. In tale accezione la CMS non andrebbe a remunerare il finanziamento, ma il servizio di pronta disponibilità del fido. Nella pratica gli istituti di credito usano commisurare

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)



la CMS allo scoperto massimo si conto e non all'importo dell'accordato non utilizzato venendosi a configurare come una componente aggiuntiva del costo del finanziamento. La CMS è stata ritenuta addirittura illegittima dal tribunale di Milano con la sentenza del 4/9/02. La Banca d'Italia non ha considerato tale evoluzione della CMS rimanendo ancorata alla definizione della CMS della tecnica bancaria, mostrando una enorme contraddizione: da un lato si definisce la CMS come la remunerazione per il servizio di fido accordato alla Banca, dall'altro tale remunerazione viene ragguagliata al massimo scoperto. Tale incongruenza non impedisce di rilevare la CMS, in un altro aggregato, rispetto all'esposizione.

Si evidenzia inoltre che le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge dell'usura dalla Banca d'Italia" costituiscono un atto amministrativo a carattere vincolante per gli intermediari destinatari: non possono costituire fonte di diritto, in quanto non operano nell'ordinamento generale ma in un ambito particolare. Solo in quell'ambito le Istruzioni possono svolgere la funzione di tipo normativo.

#### Sentenza della Cassazione Penale, sez. II, n. 12028 del 19/02/10

La sentenza recita:

*"Il chiaro tenore letterale dell'Art. 644 C.P. comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per*

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)



Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)



*l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.”*

In merito alla relativa alla formula da utilizzare per calcolare il TEG da confrontare con le soglie di usura, è importante sottolineare quanto segue.

La Sentenza della Suprema Corte interviene su due ricorsi presentati ad una sentenza del GUP presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 09/07/09 relativa ad una imputazione di concorso in usura elevata nei confronti di alcuni funzionari della Banca di Roma con riferimento a due relazioni di c/c sulle quali risultavano praticati, dal 1998 al 2003, tassi di interesse superiori al tasso soglia. In particolare la contestazione rilevava che il superamento del tasso soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la CMS, attraverso una interpretazione strumentale della circolare della Banca d'Italia del 30/9/96 e delle successive, che non tengono conto della CMS ai fini del calcolo del tasso Effettivo Globale Medio – TEGM.

Nel corso dell'udienza preliminare il GUP disponeva perizia contabile affidando al CTU il compito di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, ponendogli dei quesiti alternativi, quanto al metodo di calcolo, che comportavano l'effettuazione di quattro differenti conteggi:

- con la prima metodologia – che includeva le CMS nel calcolo del tasso ai fini dell'usura praticato dalla Banca – emergeva il superamento delle soglie d'usura in alcuni trimestri per entrambi i c/c;

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

- con la seconda metodologia – che adottava una formula di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia ma non includeva la CMS – risultavano alcuni moderati esuberi in un solo c/c;
- con la terza metodologia – che adottava la formula adottata dalla Banca d'Italia ma non includeva le CMS – non risultava alcun esubero;
- con la quarta metodologia – che adottava la formula di calcolo indicata dalla Banca d'Italia e includeva le CMS secondo le indicazioni fornite dalla stessa (Bollettino di Vigilanza del 2/12/05) non risultava alcun esubero.

Nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Ascoli Piceno si sosteneva che le CMS dovevano essere incluse nel procedimento di calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in quanto il Legislatore, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, aveva chiaramente indicato che doveva tenersi conto di tutti quei costi che il contraente era chiamato a sopportare in relazione al credito accordatogli. Di conseguenza la scelta della Banca d'Italia di non includere le CMS nella procedura di calcolo del TEGM non poteva ritenersi vincolante per l'interprete.

Pertanto la Sentenza, trascurando il quarto conteggio e le indicazioni della Banca d'Italia per l'inclusione delle CMS, condivideva il primo conteggio del CTU, che includeva le CMS nell'ordinaria formula del tasso di interesse, e riteneva integrato il fatto, l'elemento oggettivo del reato di usura.

Nella perizia richiamata in sentenza, nel primo conteggio fatto proprio dal GUP, in una stretta applicazione letterale dell'art. 644 c.p., il CTU ha più semplicemente rapportato l'intero aggregato di interessi, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre, impiegando l'usuale formula finanziaria:

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

**STUDIO**  
**GIANSALVO**  
Analisi e soluzioni criticita' aziendali

$$\text{TAEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{oneri}) \times 36.500}{\text{Numeri Debitori}}$$

Occorre osservare che il ricorso dei funzionari bancari imputati non contestava la formula utilizzata ma semplicemente la discrasia, di cui tratterò successivamente, fra la rilevazione del TEGM, che non ricomprendeva le CMS, ed il conteggio del CTU fatto proprio dal GUP, che invece le ricomprendeva.

**In sintesi, la sentenza della Cassazione confermava:**

1. la necessità di inserire le CMS nel calcolo del TAEG applicato ai conti correnti anche se, per gli anni oggetto dei conteggi (1998 – 2003), le stesse erano escluse dal calcolo dei TEGM trimestrali rilevati da Banca d'Italia;
2. l'utilizzo della ordinaria formula dell'interesse nel calcolo del TEG applicato ai conti correnti.

In merito alla eventuale discrasia, sostenuta dai tecnici filo bancari, tra il TEG calcolato con la CMS e la rilevazione del TEGM che non include detto valore si evidenzia che, da un punto di vista tecnico-giuridico e matematico nulla vieta di paragonare un certo valore (il TEG), calcolato in modo matematicamente corretto, con un parametro legale (il tasso soglia), determinato con procedimento amministrativo, che non deve necessariamente coincidere con quello con il quale si calcola il suddetto parametro-valore di riferimento. Si tratta in sostanza di due numeri percentuali , cioè di due numeri omogenei e quindi confrontabili tra loro.

**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Per ulteriori informazioni  
visita il sito dello studio

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

**STUDIO**  
**GIANSALVO**  
Analisi e soluzioni criticita' aziendali

Si evidenzia a supporto di tale tesi che il tasso medio viene determinato considerando anche il tasso di sconto (ora tasso di riferimento BCE) ma non per questo il consulente deve rettificare il risultato che ottiene alla luce delle variazioni del tasso di sconto.


Non risulta esserci nessuna norma e nemmeno giurisprudenza che indica che il calcolo del TEG da parte del perito debba essere effettuato con gli stessi addendi utilizzati per il calcolo del tasso medio da pubblicare in gazzetta ufficiale.

L'equivoco della supposta disomogeneità nasce probabilmente perché molti periti sono convinti che i tassi medi pubblicati in gazzetta ufficiale siano calcolati con la formula indicata dalla Banca d'Italia, mentre, i vari tassi sono solo il frutto di una rilevazione statistica e la formula riportata nelle istruzioni serve solo ad indicare alle banche come deve essere calcolato il tasso (annuo) effettivo e globale delle operazioni comprese tra quelle i cui tassi medi devono essere comunicati alla stessa Banca d'Italia, non certo per effettuare la verifica su ogni operazioni.

- 3) Il CTU nell'effettuare i conteggi ha utilizzato un metodo sintetico basato sulla ricostruzione dei numeri che porta ad un risultato approssimativo, non di certo preciso come richiederebbe una CTU. Si rileva inoltre che dal prospetto di calcolo non si comprende se ha utilizzato i tassi massimi dei BOT o i tassi minimi dei BOT per le operazioni a debito del correntista.

Cordialmente.

Dott. Roberto Giansalvo



**Dott. Roberto Giansalvo**

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: [roberto.giansalvo@pec.it](mailto:roberto.giansalvo@pec.it) - Mail: [boss@studiogiansalvo.it](mailto:boss@studiogiansalvo.it) - [giansalvo.roberto@gmail.com](mailto:giansalvo.roberto@gmail.com)

[www.studiogiansalvo.it](http://www.studiogiansalvo.it)

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.